



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 39 della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso malga Neva Prima con annessa Nevetta:
approvazione avviso manifestazione di interesse e disciplinare
tecnico – economico.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **quattordici** del mese di **marzo**, alle ore 16.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso malga Neva Prima con annessa Nevetta: approvazione avviso manifestazione di interesse e disciplinare tecnico – economico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imèr è proprietario della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 di data 26.03.2018 la malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, è stata concessa in uso per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto con termine finale il 16.04.2024.
- il contratto in essere è ormai in scadenza;
- sulle predette aree si rende opportuno continuare a garantire la pratica del pascolo, ciò al fine del mantenimento dei terreni, nel delicato equilibrio delle aree montane finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agricolo, che altrimenti rimarrebbero incolti e abbandonati. Il mantenimento delle aree a prato ha infatti lo scopo di evitare la forestazione delle aree, esigenza necessaria per un ecosistema rispettoso del paesaggio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 21.02.2024, è stata stabilita la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e sul relativo pascolo per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso;
- con medesima deliberazione è stato stabilito di demandare alla Giunta comunale le relative modalità di affidamento del compendio pastorale di cui trattasi;
- l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), con nota di data 11.12.2023, ha comunicato l'importanza di perfezionare la sottoscrizione dei contratti di affitto dei fondi agricoli o delle autorizzazioni per il loro utilizzo entro un termine congruo e comunque non successivo al 15 maggio 2024, affinché l'agricoltore ne possa avere formale disponibilità e possa procedere ad inserire le stesse nelle istanze per ottenere i benefici previsti dalla politica agricola comune per la campagna 2024.

Richiamata la seguente disciplina:

- il comma 2bis dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.ii statuisce, in materia di cessioni in godimento di fondi rustici, un rinvio formale e recettizio alla legislazione statale vigente, individuata nelle leggi 12.06.1962, n. 567, 11.02.1971, n. 11 e 03.05.1982, n. 203;
- l'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall'ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l'amministrazione deve adottare la licitazione privata o la trattativa privata per la concessione o l'affitto dei propri terreni;
- il comma 4bis del già richiamato art. 6 D. Lgs. 228/2001 configura, nell'ambito della concessione in godimento di fondi rustici, una riserva a favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 4 dello stesso decreto, che abbiamo manifestato interesse alla procedura pubblica di affidamento, prevedendo che in tali casi l'assegnazione avvenga a favore dei medesimi al canone a base di gara, eventualmente facendo luogo a sorteggio nel caso di pluralità di interessati;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della l.p. 28.03.2003, n. 4;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del già richiamato art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990.
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Preso atto, in virtù del quadro normativo di cui in premessa, che risulta sempre possibile, a fronte della scelta ordinaria dell'ente di avviare una procedura aperta e nondimeno nell'ipotesi in cui la stessa sia già stata indetta, che pervenga all'amministrazione una richiesta di assegnazione del fondo da parte di soggetto legittimato, comportante nel caso si tratti di lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti la necessità di avviare un confronto con procedura ristretta mediante lettera di invito con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora invece trattasi di giovani imprenditori agricoli l'assegnazione diretta al canone a base d'asta, salvo sorteggio nel caso di pluralità di interessati.

Atteso che con perizia prot. n. 1127 di data 12.03.2024 il dott. for. Ervino Filippi Gilli ha provveduto alla valutazione del canone annuo da porre a base di gara per la concessione del complesso pastorale di cui trattasi.

Ritenuto di stabilire il canone annuo a base della procedura, così come da perizia testè citata, in relazione alla zona, al tipo di coltura e alle condizioni degli immobili, in euro 6.500,00.-.

Ritenuto conseguentemente opportuno anteporre all'indizione di procedura aperta per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, contenente, secondo quanto stabilito dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015 e al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione:

- le generalità del fondo;
- i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- il canone annuale di concessione da porre a base della procedura;
- la durata della concessione amministrativa, fissata in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029) e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso e aventi termine il 15.10.2029;
- le riserve legislative a favore delle categorie di soggetti citati ai paragrafi precedenti;
- la non facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla L. 203/1982 e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- l'intenzione di stipulare il contratto di concessione in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, ai sensi di quanto consentito dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e pertanto con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

Precisato quindi che:

- in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001 qualora pervengano manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli in possesso dei

requisiti richiesti e di età compresa tra diciotto e quarant'anni, l'assegnazione avverrà al canone base di euro 6.500,00, senza ulteriori formalità, e nel caso di pluralità di richieste si procederà mediante estrazione tra gli stessi;

- in secondo luogo, qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui trattasi, il complesso pastorale non venga aggiudicato a un giovane imprenditore agricolo e pervenga almeno una richiesta ex art. 22 della l. n. 11/1971 (lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati), non sarà avviata asta pubblica, ma si procederà all'espletamento di una procedura ristretta o negoziata mediante lettera di invito ai partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- non è ammesso il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982 e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

Visto ed esaminato l'avviso di manifestazione di interesse all'uopo predisposto sub lett. A) con il quale si invitano quanti interessati e in possesso dei requisiti previsti a formalizzare il proprio interesse alla concessione in uso del complesso pastorale in oggetto, il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli sub lett. B) e il fac simile di richiesta sub lett. C), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che risulta interesse primario del Comune garantire la gestione della malga in oggetto al fine di assicurare il buon mantenimento degli stabili, la coltivazione e la bonifica dei pascoli.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03/05/2018, n.2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- la legge provinciale 14.06.2005, n. 6 rubricata "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59 Leg;
- la legge 12.06.1962, n. 567, rubricata "Norme in materia di affitto di fondi rustici";
- la legge 11.02.1971, n. 11 recante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici";
- la legge 03.05.1982, n. 203 disciplinante i contratti agrari;
- il decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 731 di data 06.05.2015 e i relativi allegati tecnico amministrativi;
- il Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto d'uso civico;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Vista la delibera nr. 7 dd. 16.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2024;

Verificato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, state la necessità di assicurare la monticazione del complesso pastorale nel rispetto dei termini di alpeggio.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di avviare, per i motivi esposti in premessa, la procedura per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli prevedendo di anteporre all'indizione di procedura aperta la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 11/1971 e dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione e contenente:
 - le generalità del fondo;
 - i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
 - il canone annuale di concessione da porre a base della procedura;
 - la durata della concessione amministrativa, fissata in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029) e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso e aventi termine il 15.10.2029;
 - le riserve legislative a favore delle categorie di soggetti citati ai paragrafi precedenti;
 - la non facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla L. 203/1982 e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
 - l'intenzione di stipulare il contratto di concessione in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, ai sensi di quanto consentito dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e pertanto con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

2. Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse sub lett. A), il disciplinare tecnico - economico sub lett. B) e il fac simile di richiesta sub lett. C) allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire il canone annuo a base della procedura in euro 6.500,00.-.
4. Di precisare che:
 - in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001 qualora pervengano manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti e di età compresa tra diciotto e quarant'anni, l'assegnazione avverrà al canone base di euro 6.500,00, senza ulteriori formalità, e nel caso di pluralità di richieste si procederà mediante estrazione tra gli stessi;
 - in secondo luogo, qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui trattasi, il complesso pastorale non venga aggiudicato a un giovane imprenditore agricolo e pervenga almeno una richiesta ex art. 22 della l. n. 11/1971 (lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati), non sarà avviata asta pubblica, ma si procederà all'espletamento di una procedura ristretta o negoziata mediante lettera di invito ai partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - non è ammesso il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla L. 203/1982 e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.
5. Di dare atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 21.02.2024 è stata stabilita la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e sul relativo pascolo per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso.
6. Di pubblicare l'avviso, di cui al punto 2, per il periodo di almeno quindici giorni, all'albo telematico e all'albo pretorio del Comune di Imèr.
7. Di autorizzare gli uffici comunali competenti all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, volti alla prosecuzione e definizione del procedimento amministrativo in oggetto, compresi i relativi impegni di spesa per la procedura.
8. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
9. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 state la necessità di assicurare la monticazione del complesso pastorale nel rispetto dei termini di alpeggio..
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Allegato A)

Imèr, _____

Prot. n. _____

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI MALGA NEVA PRIMA, CON ANNESSA NEVETTA, E RELATIVI PASCOLI PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2024 – 2029

Il Comune di Imèr, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. ____ di data ____, immediatamente esecutiva, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento in concessione in uso del complesso pastorale di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per le stagioni d'alpeggio 2024 – 2029.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire, in modo non vincolante per l'Ente, manifestazioni di interesse e non presuppone la formazione di una graduatoria o l'attribuzione di punteggi.

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

1. ENTE PROMOTORE

Comune di Imèr

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 Imer (Tn)

pec: comune@pec.comune.imer.tn.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso ha ad oggetto malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli come di seguito indicati:

- p.ed. 1539 e 653 in C.C. Transacqua (TN);
- pp.ff. 2486 - 2487/1 - 2487/2 - 2487/3 – 2488/1 – 2488/2 – 2488/3 – 2488/4 in C.C. Transacqua (TN);
- pp.ff. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 - 7 – 8 e 78 – Foglio 9 in C.C. Cesiomaggiore (BL).

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)

Tel. 0439 67016 – e-mail: info@comune.imer.tn.it - PEC: comune@pec.comune.imer.tn.it - P.I.00276510229





COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

La consistenza delle superfici pabulari delle malghe, come meglio specificato nel Disciplinare tecnico – economico (Allegato 1), è stato desunto dallo schedario dei pascoli curato dalla PAT (aggiornamento settembre 2023), soggetto a periodiche revisioni, è pari a:

	NEVA PRIMA	NEVETTA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	49,9451	8,0591	58,0042
pascoli con tara 20% Ha	13,7285	4,7075	18,4380
pascoli con tara 50% Ha	30,0292	3,8745	33,9037
TOTALE sup. lorda Ha	93,7028	16,6411	110,3459
TOTALE sup. netta Ha	75,9423	13,7574	89,6997

Il carico ottimale di bestiame è di **73 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini della specie asinina e relativi ibridi di oltre 6 mesi = 0,5 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'utilizzo del fondo dovrà altresì avvenire in conformità a quanto prescritto dal disciplinare tecnico – economico (Allegato 1).

3. DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2024-2029, decorrenti dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e aventi termine il 15.10.2029.

Il contratto di concessione in uso sarà stipulato in deroga alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n. 203 (sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente) e con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

Il canone annuo a base della procedura sarà pari ad **euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00)**.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

Il presente avviso è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori" come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)

Tel. 0439 67016 – e-mail: info@comune.imer.tn.it - PEC: comune@pec.comune.imer.tn.it - P.I.00276510229





COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

- b. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per il settore in cui le attività che si intendono affidare sono ricomprese;
- c. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d. non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

I Soggetti interessati dovranno altresì obbligarsi al rispetto dei seguenti requisiti specifici necessari per la conduzione della malga:

- garantire che almeno il 50% del carico della malga sia costituito da ovini per garantire il corretto pascolamento delle superfici a maggiore pendenza.

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere dichiarati dagli interessati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000 al momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti dal concessionario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Per la procedura di affidamento si specifica quanto segue:

- in applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., qualora in sede di manifestazione di interesse dovesse pervenire domanda da parte di un giovane imprenditore agricolo in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi. Per giovane imprenditore agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Legale Rappresentante o Titolare dell'Azienda Agricola di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- in secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata a giovane imprenditore agricolo e pervenga almeno una richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, ex art. 22 della l. n. 11/1971, non sarà avviata un'asta pubblica, ma si procederà all'espletamento di una procedura ristretta mediante lettera d'Invito ai partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)

Tel. 0439 67016 – e-mail: info@comune.imer.tn.it - PEC: comune@pec.comune.imer.tn.it - P.I.00276510229





COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Non è esercitabile il diritto di prelazione ex art. 4 bis della legge 203/1982 da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla citata legge e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

Si procederà all'espletamento della procedura anche nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Eventuali interessati possono inoltrare la manifestazione di interesse compilando l'apposito allegato al presente avviso. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre

ORE ____ DEL GIORNO ____

con invio:

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.imer.tn.it;
- consegna diretta al servizio Protocollo del Comune in Piazzale dei Piazza n. 1, nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15 – martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Imèr, Piazzale dei Piazza n. 1- 38050 – Imèr (Tn). La domanda dovrà pervenire all'amministrazione entro la suddetta data, pertanto non farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra citato o che siano state presentate con modalità differenti da quanto indicato.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

Titolar del trattamento dei dati è l'Ente Comune di Imèr con sede a Imèr in Piazzale dei piazza n. 1 (e-mail segreteria@comune.imer.tn.it), sito internet www.comune.imer.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it).

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)

Tel. 0439 67016 – e-mail: info@comune.imer.tn.it - PEC: comune@pec.comune.imer.tn.it - P.I.00276510229





COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria.

8. ALTRE INFORMAZIONI

La predetta concessione è regolata dal DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO che si allega al presente avviso quale parte integrante e quale atto che precisa le corrette modalità di gestione del pascolo.

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio per un periodo minimo di 15 giorni.

Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)

Tel. 0439 67016 – e-mail: info@comune.imer.tn.it - PEC: comune@pec.comune.imer.tn.it - P.I.00276510229





COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Allegato B)

MALGA NEVA PRIMA E ANNESSA NEVETTA

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA
NEVA PRIMA, CON ANNESSA NEVETTA, E RELATIVI PASCOLI**

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione della malga** fa parte integrante -ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n.4 – dell'atto di concessione della malga **Neva Prima con annessa Nevetta** di proprietà del Comune di Imèr.

L'oggetto della concessione, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione delle malghe

La consistenza delle superfici pabulari della malga, come desunto dallo schedario dei pascoli curato dalla PAT (aggiornamento settembre 2023), soggetto a periodiche revisioni, è pari a:

	NEVA PRIMA	NEVETTA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	49,9451	8,0591	58,0042
pascoli con tara 20% Ha	13,7285	4,7075	18,4380
pascoli con tara 50% Ha	30,0292	3,8745	33,9037
TOTALE sup. lorda Ha	93,7028	16,6411	110,3459
TOTALE sup. netta Ha	75,9423	13,7574	89,6997

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Comune catastale	p.f.	Superficie mq
Transacqua	2486	263.937
Transacqua	2487/1	144.142
Transacqua	2487/2	2.690
Transacqua	2487/3	2.449
Transacqua	2488/1	375.049
Transacqua	2488/2	2.978
Transacqua	2488/3	21.569
Transacqua	2488/4	124.197
Cesiomaggiore	1	120.580
Cesiomaggiore	2	70.160
Cesiomaggiore	3	25.520
Cesiomaggiore	4	16.910
Cesiomaggiore	5	87.880
Cesiomaggiore	6	180.850
Cesiomaggiore	7	30.570
Cesiomaggiore	8	97.610
Cesiomaggiore	78	16.640

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 – Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata al pascolo di bovini, ovini ed equini.

Per garantire il corretto pascolamento delle superfici a maggiore pendenza, almeno il 50% del carico dovrà essere costituito da ovini.

La presenza di cavalli è ammessa in percentuale non superiore al 10% del carico complessivo, al fine di limitare i danni da calpestio ed eccessivo sentieramento.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni né eccedere il periodo dal 20.05 al 15.10 di ogni anno, nel rispetto della vigente normativa e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di **73 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini della specie asinina e relativi ibridi di oltre 6 mesi = 0,5 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una **tolleranza in più o in meno del 20%**. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale di zona (o suo sostituto) e di un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario secondo quanto disposto dall'art.25 salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero **minimo di 45 U.B.A.**, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà tratterrà l'intera cauzione come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo, riservandosi di chiedere integrazioni qualora l'importo non coprisse il danno subito.

Art. 6 – Monticazione capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici di Imèr

Il Concessionario dovrà garantire la monticazione dei capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici del Comune di Imèr che saranno comunicati annualmente dall'Amministrazione entro il mese di marzo.

Art. 7 - Condizioni igienico-sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a qualsiasi causa.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, comprese la pulizia delle canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche dei tratti di strada forestale all'interno del pascolo e la gestione dell'acquedotto nel tratto di competenza di Imèr.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. Il Concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso, e le sanzioni saranno comminate ai sensi del successivo art. 25.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi e senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Le miglorie da eseguire da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le miglorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se la stessa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, "in conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dall'atto di concessione e le sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 25.

Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il Concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le normative vigenti con particolare attenzione a quelle sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, e provvedere alla tinteggiatura annuale;
 - effettuare tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, sentieri, acquedotti, fabbricati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna;
 - mantenere un decoroso ordine all'esterno della malga;

- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo indicato nell'atto di concessione il Concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori, dipendenti e degli animali monticati potesse derivare al Comune di Imèr e/o a terzi.

Il Concessionario sarà obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 3.000.000,00.= (tremilioni/00). Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Segreteria Comunale prima della stipula del contratto di concessione.

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione al 15 ottobre 2029.

Art. 15 – Occupazione suolo di malga

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune di Imèr durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del Concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi o di eventuali interventi di decespugliamento, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

Art. 16 Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione senza l'autorizzazione del Comune proprietario, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. È autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione.

Art. 17 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della

malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 18 - Determinazione del canone derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo è stabilito dal Comune di Imèr tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo deve essere pagato al Tesoriere Comunale per il 100% entro il 30 maggio di ogni anno contrattuale. Il canone è soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione, entro le scadenze previste, così come la subconcessione abusiva od il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune di Imèr. In ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 19 - Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative, se e quando approvato.

Art. 20 - Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce.
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e in quelle rimaste prive di vegetazione arborea a seguito della tempesta Vaia e di prelievi fitosanitari.

La prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

Art. 21 - Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio.
- b) L'uso di prodotti diserbanti o disseccanti non è ammesso.

Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni **prodotte esclusivamente in malga**. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga;
- 2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 – Controllo da parte del Comune proprietario

L'Amministrazione del Comune di Imèr individua il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale quali soggetti preposti alla consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, e all'effettuazione di almeno due sopralluoghi all'anno in malga, uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico (con la redazione degli appositi verbali).

Agli stessi spetta il compito di controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico, e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Art. 24 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza annuale della concessione, il Comune di Imèr, attraverso il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, sulla base dell'inventario comunale della malga, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e le migliorie di cui all'art. 9,

che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune di Imèr, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 60,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	-mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture; -mancata pulizia periodica delle canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche nella viabilità all'interno del pascolo; -asportazione fuori malga della legna assegnata; - mancata messa a disposizione a fine alpeggio della legna prevista;	€ 1.000,00 € 200,00 ad evento, con obbligo di pulizia immediata; € 100,00 per metro stero di legna asportata; € 100,00 per metro stero di legna mancante;
art. 20 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 500,00 per ogni inadempienza
art. 21 Contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni previste	€ 300,00 per ogni inadempienza
Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni	Mancato rispetto delle disposizioni previste	€ 500 per ogni inadempienza

In caso di inadempienze e a salvaguardia della proprietà, l'Ente proprietario ha facoltà di intervenire tempestivamente. In questo caso, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dall'atto di concessione.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e carico della malga, il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data _____

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

Al Comune di Imèr
Piazzale dei Piazza, 1
38050 Imèr (TN)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta,
e relativi pascoli

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____,
residente a _____ in Via _____ n. _____ -
C.F. _____ in qualità di _____ della
società/azienda denominata _____
C.F. _____ P.IVA _____ con sede in
_____ Via _____, indirizzo PEC
_____, mail _____ cell. _____

In riferimento all' "Avviso manifestazione di interesse per la concessione in uso della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per le stagioni di alpeggio 2024-2029" di data _____

MANIFESTA

l'interesse della società che rappresenta alla concessione in uso della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli catastalmente individuati alle pp.ed 1539, 653 e pp.ff. 2486 - 2487/1 - 2487/2 - 2487/3 - 2488/1 - 2488/2 - 2488/3 - 2488/4 in C.C. Transacqua e pp.ff. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e 78 - in C.C. Cesiomaggiore (BL).

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

- ☐ di essere coltivatore diretto o lavoratore manuale della terra e di chiedere all'Amministrazione di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura ristretta o negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 11 del 1971

oppure

- ☐ di **NON** essere coltivatore diretto o lavoratore manuale della terra;

- ☐ di rientrare nella qualifica di giovane imprenditore agricolo di cui all'art. 4bis D. Lgs. 228/2001;
oppure
- ☐ di **NON** rientrare nella qualifica di giovane imprenditore agricolo di cui all'art. 4bis D. Lgs. 228/2001;

DICHIARA ALTRESÌ

1. di essere "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori" come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
2. di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di _____, per il settore in cui le attività che si intendono affidare sono ricomprese;
3. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui agli art. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001;
5. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e gli obblighi indicati sia Avviso manifestazione di interesse per la concessione in suo della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e dei relativi pascoli per le stagioni di alpeggio 2024-2029", sia nel relativo "Disciplinare tecnico - economico" allegato;
6. di essere a conoscenza che il canone base di gara è di 6.500,00 euro/annui;
7. che il domicilio elettronico eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _____;
8. di essere informato che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e che saranno trattati a fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente procedura.

DICHIARA

inoltre in caso di aggiudicazione della malga

1. di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione in uso con le clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari (sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente) e con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e ss.mm.ii;

2. di monticare la malga con ovini in misura almeno del 50% del carico previsto per la malga al fine di garantire il corretto pascolamento delle superfici a maggiore pendenza.

Luogo e data _____

FIRMA*
del Legale Rappresentante

Allegati: Copia documento d'identità del sottoscrittore

*(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000)